

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 32 del 13 luglio 2021

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N.36
"RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE"
E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22
(MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 16 DICEMBRE 2005, N. 36:
"RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE")**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2005)

L'articolo introduce nelle finalità della normativa regionale in materia di politiche abitative anche quella di favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 35 anni, rivitalizzando le aree interne del territorio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 18 della l.r.36/2005)

L'articolo modifica i requisiti soggettivi attualmente previsti per beneficiare di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica i requisiti attualmente previsti per accedere e permanere negli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

L'articolo apporta modifiche ai criteri che i comuni devono seguire nell'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi popolari, ponendo in capo alle amministrazioni comunali l'onere di prevedere riserve obbligatorie, nella misura massima di un terzo degli alloggi disponibili, in favore dei nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico, dei nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando e delle vittime di violenza domestica. Per i Comuni superiori a 5.000 abitanti viene prevista l'ulteriore riserva obbligatoria in favore delle Forze dell'Ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La disposizione normativa in esame infine contempla la possibilità per i comuni che dispongono di alloggi popolari non utilizzati per mancanza di graduatorie o di domande valide, di metterli a disposizione dei comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale sociale dotati di graduatorie valide.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 20 quinquies 1 della l.r. 36/2005)

L'articolo determina i criteri e le modalità da seguire per assegnare gli alloggi popolari alle Forze dell'Ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

L'articolo introduce due nuove ipotesi di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di Erp sovvenzionata, dettandone la specifica disciplina.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica l'attuale disciplina relativa alla morosità colpevole, specificando che in caso di pagamento totale di quanto dovuto, anche mediante piano di recupero concordato con l'ente gestore, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza rimangono privi di effetto, compresa l'applicazione dell'indennità prevista al comma 3 bis del medesimo articolo. In tal modo il legislatore regionale intende introdurre una disciplina di favore che permetta agli assegnatari morosi di sanare i propri debiti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005)

L'articolo apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'aggiornamento del canone e alle verifiche periodiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica la disciplina relativa alle procedure di alienazione degli alloggi di ERP sovvenzionata, riconoscendo il diritto di acquistare l'immobile non solo all'assegnatario dell'alloggio in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi ma anche, in subordine, ad un componente del nucleo familiare convivente con il medesimo. Si specifica inoltre che in caso di acquisto da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, quest'ultimo conserva in ogni caso il diritto all'abitazione dell'alloggio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 36/2005)

L'articolo specifica che l'ERAP può svolgere, ad esclusivo favore di altri enti pubblici, le prestazioni individuate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) nonché l'attività di supporto tecnico ai comuni nello svolgimento dei procedimenti di assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata di cui all'articolo 20 quinquies.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 22/2006)

L'articolo apporta modifiche ai punteggi che i comuni devono attribuire nel procedere all'assegnazione degli alloggi popolari attualmente previsti dall'Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Norme transitorie e finali)

L'articolo detta disposizioni transitorie e finali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.